

FRIULI - VENEZIA GIULIA

L.R. 11/08/2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 20 agosto 2014, n. 34.

IN VIGORE DAL 4 SETTEMBRE 2014

Capo II

Attività cinematografica e audiovisiva

Art. 18

Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale.

1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli-Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo.
2. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite:
 - a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
 - b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

Art. 19

Enti di cultura cinematografica, mediateche.

1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.
2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1 quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per: ⁽¹⁾
 - a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità; ⁽²⁾
 - b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
 - c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
 - d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).
3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.

(1) Alinea così modificato dall'*art. 43, comma 1, L.R. 25 settembre 2015, n. 23* e dall'*art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 8 novembre 2021, n. 19*, a decorrere dall'11 novembre 2021.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 20, lettera d), L.R. 29 dicembre 2015, n. 33*, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

Art. 20

Attività della Cineteca regionale.

1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli-Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione. ⁽⁴⁾

3. La convenzione di cui al comma 2, di durata triennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività:

a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività;

b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, e l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali.

b-bis) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento, ivi comprese le tipologie di spese ammissibili. ⁽³⁾

4. Copia delle opere cinematografiche realizzate con i benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia), è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.

(3) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 6 agosto 2015, n. 20*.

(4) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, L.R. 8 luglio 2019, n. 9*.

Art. 21

Cinema nelle aree montane svantaggiate.

1. La Regione riconosce nella diffusione della cultura cinematografica un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali delle aree montane

svantaggiate del Friuli-Venezia Giulia e favorisce progetti qualificati finalizzati alla circolazione in queste aree di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di qualità.

2. [Le aree montane svantaggiate di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale]. ⁽⁵⁾

3. Per favorire i progetti di cui al comma 1, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione negli avvisi pubblici di cui agli articoli 18, comma 2, lettera b), e 23, comma 6. ⁽⁶⁾

(5) Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, lettera d), L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e poi abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

(6) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 6 agosto 2021, n. 13..

Art. 22

Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche ⁽⁷⁾

1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche con esclusione dei multiplex, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l'accesso universale alle opere medesime ⁽⁸⁾.

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, previa procedura valutativa delle domande ⁽¹⁰⁾.

2-bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 ⁽⁹⁾.

(7) Rubrica così sostituita dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 8 novembre 2021, n. 19, a decorrere dall'11 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le norme transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 34 della suddetta L.R. n. 19/2021. Il testo precedente era così formulato: "Adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche".

(8) Comma così modificato dall'art. 7, comma 11, lettera b), L.R. 4 agosto 2017, n. 31 e dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 8 novembre 2021, n. 19, a decorrere dall'11 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge).

(9) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 11, lettera c), L.R. 4 agosto 2017, n. 31, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, L.R. n. 31/2017).

(10) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 8 novembre 2021, n. 19, a decorrere dall'11 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge).

Art. 23

Interventi della Regione.

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo ⁽¹¹⁾.

2. In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento ⁽⁷⁴⁾.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo. ⁽¹²⁾

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento. ⁽¹³⁾

5. In attuazione degli articoli 18, comma 2, lettera b), e 21, comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5. ⁽¹⁴⁾

7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

(11) Comma così modificato dall'art. 3, comma 20, lettera e), punto 1), L.R. 29 dicembre 2015, n. 33, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 20, lettera e), punto 2), L.R. 29 dicembre 2015, n. 33*, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi agli enti che svolgono attività di notevole prestigio.».

(13) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 20, lettera e), punto 3), L.R. 29 dicembre 2015, n. 33*, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per ciascun soggetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.».

(14) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 9 maggio 2017, n. 12*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 32, comma 1*, della medesima legge).